

**Cassazione Penale sul ruolo ed i poteri degli enti esponenziali**  
**in materia di accesso alla giustizia penale**

**ALTERNATIVITA' TRA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE ED INTERVENTO**

**EX ART 91 C.P.P. Cass Pen Sez III n 554 15/01/07**

**A cura della Dott.ssa Carla Campanaro**

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (in calce riportata in via integrale), in linea con gli orientamenti giurisprudenziali più consolidati, (si veda da ultimo Cass Pen sez III 12 ottobre 2006 n 34095) statuisce ed afferma **la generale legittimazione processuale in capo alle associazioni ambientaliste a costituirsi parte civile quando sia individuabile la concreta lesione dei propri interessi statutarî di protezione ambientale**, quando le stesse siano titolari di un interesse concreto e specifico, più precisamente, quando dall'offesa dell'interesse derivi in modo diretto ed immediato una lesione del diritto di personalità del sodalizio, un pregiudizio alla finalità dell'ente che esprime l'*affectio societatis*, con un'ulteriore importante precisazione, in base a cui **tali enti, seppur non riconosciuti associazioni di protezione ambientale ex art 13 della legge 349 del 1986, hanno in via autonoma, in virtù del proprio statuto, diritto all'azione di risarcimento del danno dei loro interessi ambientali concretamente lesi dall'attività illecita**, poiché ben possono subire un danno diretto ex art 2043 e 185 c.p., sia patrimoniale (costi sostenuti per lo svolgimento di quelle attività dirette a sollecitare anche attraverso assemblee, campagne, le scelte pubbliche a tutela dell'ambiente) sia non patrimoniale (in termini di lesione delle finalità statutarie) (Cass Sez VI 1 giugno 1989 n 1719),

Quindi, ragiona la Corte, sussistono **due distinti metodi di accesso alla giustizia penale per le associazioni ambientaliste portatrici di interessi superindividuali, la costituzione di parte civile, se in possesso dei requisiti necessari, o l'intervento ex art 91 c.p.p.** con poteri analoghi a quelli della persona offesa al cui consenso l'intervento deve sottostare

E proprio in merito a quest'ultimo strumento, la Corte da ulteriori indicazioni procedurali per la sua legittimità.

L'art 18 Legge 349/1986 che disciplina l'intervento delle associazioni di protezione ambientale statuisce che "*Le associazioni individuate in base all'art. 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi di danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa.....*" deve essere comunque armonizzato in virtù dei principi processuali del codice vigente susseguenti a tale legge ed in particolare all'art 212 delle disposizioni di coordinamento secondo cui "*Quando leggi o decreti consentono la costituzione di parte civile o l'intervento nel processo penale al di fuori delle ipotesi indicate nell'articolo 74 del codice, è consentito solo l'intervento nei limiti ed alle condizioni previsti dagli articoli 91, 92, 93 e 94 del codice.*"

**Infatti**, ragiona la Corte, **seppur sussista il riconoscimento ministeriale di associazione di protezione ambientale, questo non basta ad esulare dall'imprescindibile previo consenso della persona offesa ex art 92 c.p.p.**

Non è ravvisabile nè ipotizzabile un consenso preventivo e generalizzato dello Stato nel perseguimento dei suoi fini ecologisti alle associazioni da esso riconosciute, in quanto la legge 349 del 1986 deve adeguarsi alla disciplina del codice vigente in virtù del combinato disposto dell'art 212 disp coordinamento, da cui si desume che, per quanto riguarda gli interventi, questi debbano avvenire previo consenso della persona offesa, ove individuabile o da parte dell'ente territoriale competente.

Carla Campanaro

*Pubblicato il 19 marzo 2007*

Riportiamo in calce la sentenza in commento

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III,  
15 gennaio 2007 (C.c. 14/11/2006),  
Sentenza n. 554**

Camera di consiglio del 14.11.2006

SENTENZA N. 01098/2006

REG. GENERALE n. 000773/2006

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli III. mi Signori

Dott. PAPA ENRICO	Presidente
Dott. GRASSI ALDO	Consigliere
Dott. SQUASSONI CLAUDIA	Consigliere
Dott. SENSINI MARIA SILVIA	Consigliere
Dott. SARNO GIULIO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

1) VERDI AMBIENTE E SOCIETA' ONLUS -ASSOC. N. IL 00/00/0000

avverso DECRETO del 22/09/2004

GIP TRIBUNALE di FOGGIA

sentita la relazione fatta dal Consigliere

SQUASSONI CLAUDIA

lette le conclusioni del P.G.

annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato.

Udito il difensore avv.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con decreto 22 settembre 2004, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha disposto l'archiviazione di un procedimento instaurato a carico di ignoti per il reato previsto dall'art. 51 DLvo. 22/1997.

L'archiviazione non è stata preceduta dall'avviso ex art. 408 cpp alla associazione "Verdi Ambiente e società Onlus". Secondo la tesi del Pubblico Ministero, condivisa dal Giudice, il sodalizio poteva solo, a sensi dell'art. 18 L. n. 349/1986, costituirsi parte civile o, a sensi dell'art 9 c. 3 D.Lvo. 267/2000, proporre le azioni risarcitorie di competenza del Giudice ordinario che spettano al Comune o alla Provincia; l'associazione non era facoltizzata ad intervenire nel procedimento con la procedura dell'art. 91 cpp e, di conseguenza, non poteva esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa anche per mancanza del consenso della stessa richiesto dall'art. 92 c. 1 c.p.p..

Per l'annullamento del decreto, ricorre in Cassazione il legale rappresentante della associazione "Verdi Ambiente e società Onlus" (riconosciuta a sensi dell'art. 13 L. 349/1986) deducendo violazione dell'art. 408 cpp e formulando censure inerenti alla possibilità del sodalizio di partecipare al processo secondo il disposto dell' art. 91 cpp; tali deduzioni sono fondate.

Deve, innanzi tutto, premettersi come non sia pertinente al caso il richiamo all'art. 9 D. L.vo n. 267/2000 che mira a disciplinare la cd sostituzione processuale delle associazioni ambientaliste nei giudizi di danno di competenza del Giudice ordinario che spettano al Comune o alla Provincia.

Ciò in quanto la problematica che il ricorso pone concerne la verifica dello assunto del Pubblico Ministero, fatto proprio dal Giudice, secondo il quale la legge 349/1986 riconosce alle associazioni ambientaliste la unica possibilità di costituirsi parte civile nel processo penale, ma non di esercitare le facoltà della persona offesa.

La conclusione non è condivisibile.

Le associazioni ecologiste, secondo la giurisprudenza prevalente, ancorché non riconosciute ex art. 13 L. 349/1986, sono legittimate in via autonoma e principale all'azione di

risarcimento per il danno ambientale e, quindi, a costituirsi parte civile nel processo penale quando siano, in base al loro statuto, portatrici di interessi ambientali, territorialmente delimitati, in modo concreto lesi dalla attività illecita (*ex plurimis* Cass. Sezione terza, sentenza 33887/2006).

Inoltre, l'art. 18 c. 5 L. 349/1986 recita che "Le associazioni individuate in base all'art. 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi di danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa.....".

La previsione legislativa, introdotta in epoca anteriore alla entrata in vigore del codice di rito 1989, deve essere armonizzata sistematicamente con gli attuali istituti processuali alla luce dell'art. 212 delle norme di coordinamento; quando una legge, in epoca antecedente al 24 ottobre 1989, permette l'intervento nel processo anche al di fuori della costituzione di parte civile, è consentito solo l'intervento nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 91 ss cpp.

Di conseguenza, si deve ritenere che sussistono due differenti istituti che consentono l'accesso al giudizio penale di formazioni sociali ambientaliste portatrici di interessi superindividuali tali sodalizi, quando sussistano i presupposti di legge, possano costituirsi parti civili oppure possono intervenire nel processo a sensi dell'art. 91 cpp, con poteri identici a quelli della persona offesa al cui consenso è subordinato l'esercizio dello intervento stesso.

Il "costante consenso della persona offesa" è un requisito per la legittimazione processuale degli enti e delle associazioni.

Sul punto, non può condividersi la tesi sostenuta dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta (confortata da una sentenza della Cassazione -Sezione quinta, sentenza 2361/1996- che, tuttavia, non affrontava un caso sovrapponibile a quello in esame); secondo questa prospettazione, la L. 349/1966 ha offerto un generale e preventivo consenso alle associazioni, che assecondano l'attività ecologista dello Stato, ad intervenire nel processo per cui quello delle persone offese, previsto dall'art. 92 c. 1 cpp, non è necessario in quanto presunto di diritto.

Ora è vero che la L. n. 349/1986 consentiva l'ingresso nel processo senza la necessità del consenso delle persone offese. Tuttavia, come si è accennato, l'art. 212 delle norme di coordinamento ha espressamente enunciato che tutte le forme atipiche di intervento nel processo siano ricondotte nei "limiti ed alle condizioni" di cui agli artt. 91 ss cpp; né la L. 349/1986 poteva introdurre, con un consenso generalizzato prestato una *tantum*, una eccezione relativa ai requisiti di accesso nel giudizio penale per una figura processuale all'epoca inesistente.

In ragione della inequivoca enunciazione dell'art. 92 c. 1 cpp, la Corte ritiene che anche le associazioni ambientaliste, al fine che rileva, necessitino del consenso da parte della persona offesa, se individuabile, o da parte dell'ente territoriale competente.

Nel caso concreto, la associazione "Verdi Ambiente e società Onlus" non era legittimamente intervenuta nel procedimento in carenza del necessario consenso della persona offesa per cui l'avviso della richiesta di archiviazione non le era dovuto.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 14 novembre 2006

L'estensore  
Claudia Squassoni

IlPresidente  
Enrico Papa